II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione della Comunità alla Convenzione per la protezione dell'ambiente marino della zona del Mar Baltico (Convenzione di Helsinki — 1974)

(93/C 222/18)

COM(93) 284 def.

(Presentata dalla Commissione il 6 luglio 1993)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, ai sensi dell'articolo 130 R del trattato l'azione della Comunità in materia di ambiente ha l'obiettivo di salvaguardare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente, di contribuire alla protezione della salute umana e di garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e che, inoltre, la Comunità e gli Stati membri cooperano nel quadro delle rispettive competenze con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti;

considerando che la Comunità ha adottato misure nel settore disciplinato dalla suddetta convenzione e che le spetta, in queste materie, impegnarsi sul piano internazionale;

considerando che dal 19 febbraio 1991 la Commissione ha partecipato, a titolo di osservatrice, alle riunioni della Commissione per la protezione del Mar Baltico;

considerando che la Commissione ha partecipato anche alle riunioni del gruppo ad hoc istituito per la revisione della convenzione per la protezione del Mar Baltico;

considerando che la convenzione per la protezione del Mar Baltico è stata modificata in modo da permettere l'adesione della Comunità,

DECIDE:

Articolo 1

La Comunità economica europea aderisce alla convenzione per la protezione dell'ambiente marino della zona del Mar Baltico (Convenzione di Helsinki).

Il testo della convenzione è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a deporre lo strumento di adesione in conformità dell'articolo 26 della convenzione.

Articolo 3

La Comunità è rappresentata dalla Commissione in seno alla Commissione istituita dall'articolo 12 della convenzione.

In seno a tale organo la Commissione esprime la posizione della Comunità.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a deporre gli strumenti di adesione in conformità dell'articolo 26 della convenzione.

ALLEGATO

La Comunità si è già dotata delle seguenti direttive:

— 75/440/CEE, concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri [1];

— 76/160/CEE, concernente la qualità delle acque di balneazione [2];

— 76/464/CEE, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità [3];

— 78/176/CEE, relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio [4];

— 89/428/CEE, che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria di biossido di titanio [5];

— 78/659/CEE, concernente la qualità delle acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci [6];

— 79/869/CEE, relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e dell'analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri [7];

— 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose [8];

— 80/778/CEE, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano [9];

— 82/176/CEE, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini [10];

— 82/883/CEE, relativa alle modalità di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli scarichi dell'industria del biossido di titanio [11];

— 83/513/CEE, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio [12];

— 84/156/CEE, concernenti i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti dai settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini [13];

— 84/491/CEE, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano [14];

— 86/280/CEE, concernenti i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE [15];

— 88/347/CEE, che modifica i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE [16];

— 90/415/CEE, che modifica l'allegato II della direttiva 86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco dell'allegato I della direttiva 76/464/CEE [17];

— 91/271/CEE, relativa al trattamento delle acque reflue urbane [18];

— 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole [19].

(1) GU n. L 194 del 25. 7. 1975.
(2) GU n. L 31 del 5. 2. 1976.
(3) GU n. L 129 del 18. 5. 1976.
(4) GU n. L 54 del 25. 2. 1978.
(5) GU n. L 201 del 14. 7. 1989.
(6) GU n. L 222 del 14. 8. 1978.
(7) GU n. L 271 del 29. 10. 1979.
(8) GU n. L 20 del 26. 1. 1980.
(9) GU n. L 229 del 30. 8. 1980.
(10) GU n. L 81 del 27. 3. 1982.
(11) GU n. L 378 del 31. 12. 1982.
(12) GU n. L 291 del 24. 10. 1983.
(13) GU n. L 74 del 17. 3. 1984.
(14) GU n. L 274 del 17. 10. 1984.
(15) GU n. L 181 del 4. 7. 1986.
(16) GU n. L 158 del 25. 6. 1988.
(17) GU n. L 219 del 14. 8. 1990.
(18) GU n. L 135 del 30. 5. 1991.
(19) GU n. L 375 del 31. 12. 1991.